

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6402 del 05/12/2018
Oggetto	OGGETTO: L.R. N. 7/2004 - CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI BRIGLIA SUL RIO SENGÀ IN COMUNE DI OTTONE (PC) CONCESSIONARIO: CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA.- CODICE SISTEB: PC18T0040
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6563 del 03/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. N. 7/2004 - CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI BRIGLIA SUL RIO SENGÀ IN COMUNE DI OTTONE (PC)

CONCESSIONARIO: CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA.- CODICE SISTEB: PC18T0040

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzazione n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/11/2015 e n° 58 del 08/06/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA :

- l'istanza, assunta al prot. ARPAE n° 8361 in data 23/05/2018, con cui il CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA (C.F. 91096830335) con sede a Piacenza – Strada Val Nure n° 3, in persona del rappresentante titolato alla firma degli atti sig. Fausto Zermani, ha domandato, ai sensi della L.R. n° 7/2004, la concessione per la l'occupazione di area demaniale del rio Sengà per la realizzazione di opere idrauliche a consolidamento del fondo alveo;

VISTI gli elaborati allegati alla suddetta domanda;

ACQUISITO, con nota assunta al prot. ARPAE n°17032 del 06/10/2018, il parere favorevole con prescrizioni dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po;

VERIFICATO che:

- in data 22/05/2018 il Consorzio istante ha versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- la concessione, avendo per oggetto la realizzazione di un intervento di pubblica utilità finalizzato alla stabilizzazione dei versanti e regimazione delle acque superficiali la cui necessità è stata segnalata dal Comune di Ottone ed approvato dal Nucleo Tecnico Politico per la Montagna, è esente dal pagamento del canone e della cauzione ai sensi del comma 3 della L.R. n°7/2004 e s.m. e i. ;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DATO ATTO del parere di regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per il decentramento amministrativo di ARPAE;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

A) di rilasciare per anni 19, sino al 31/12/2037, e per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, al CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA C.F. 91096830335) con sede a Piacenza – Strada Val Nure n° 3, la concessione per l'occupazione di aree demaniale del rio Senga in Comune di Ottone per la realizzazione di opera idraulica consistente in briglia in gabbioni e soglia in massi, così come descritte negli elaborati tecnici depositati presso l'Agenzia concedente che, pur non essendo materialmente allegati alla determinazione, ne costituiscono parte integrante subordinatamente alle condizioni descritte nel disciplinare che, vistato dalla Responsabile della Struttura, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

B) di esonerare il concessionario dal pagamento del canone e del deposito cauzionale in quanto l'opera concessa è di pubblica utilità finalizzato alla stabilizzazione dei versanti e regimazione delle acque superficiali la cui necessità è stata segnalata dal Comune di Ottone ed approvato dal Nucleo Tecnico Politico per la Montagna, a sensi del comma 3 della L.R. n°7/2004 e s.m. e i. ;

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli “obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia n° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po" per quanto di competenza.

**firmato digitalmente dalla Responsabile S.A.C.
Dott.ssa Adalgisa Torselli**

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata al CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA (CF: 91096830335) con sede in Piacenza – Strada Val Nure,3 , ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree demaniali del rio Senga nel comune di Ottone con le seguenti opere idrauliche:

- briglia in gabbioni e soglia in massi compresa occupazione temporanea ai fini dell'esecuzione dell'opera stessa;

Identificazione catastale: N.C.T. del Comune di Ottone - FG 96 fronte mappali 124 e 276

Art. 2

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2037 per quanto concerne le opere idrauliche da realizzarsi, mentre ha efficacia di un anno, sempre a decorrere dalla data della presente, per quanto riguarda l'occupazione demaniale per l'esecuzione dell'opera medesima.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2007, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3

Revoca e/o decadenza

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

La revoca della concessione, comporterà l'obbligo di rimettere, a totale cura e spese del concessionario, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla Struttura concedente.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;

Articolo 4

Canone , cauzione e spese

1) La concessione, avendo per oggetto la realizzazione di un intervento di pubblica utilità finalizzato alla stabilizzazione dei versanti e regimazione delle acque superficiali la cui necessità è stata segnalata dal Comune di Ottone ed approvato dal Nucleo Tecnico Politico per la Montagna, è esente dal pagamento del canone e della cauzione ai sensi del comma 3 della L.R. n°7/2004 e s.m. e i. ;

2) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5

Obblighi e condizioni generali

1) Il concessionario non deve apportare alcuna variazione alle opere concesse, così come individuate negli elaborati grafici agli atti di questa Struttura ed alle planimetrie allegate, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2) Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente e /o dall'Autorità idraulica a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

3) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale. Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali quali piene alluvionali, erosioni ecc. sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.

4) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

5) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua;

- la conservazione dei beni concessi;

- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

6) Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

7) La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

8) Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico assunto al prot. ARPAE n° 17302 del 06/11/2018:

1) Durante i lavori è fatto divieto assoluto di asportare materiale ghiaioso.

2) E' fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie al rispetto della fauna ittica durante la esecuzione dei lavori, contattando preventivamente l'ufficio pesca dell'Amministrazione Provinciale.

3) Al termine dei lavori è fatto obbligo di provvedere al ripristino dei luoghi di intervento e dovranno essere rimosse tutte le piste di accesso al cantiere.

4) Al termine di ogni giornata lavorativa, l'alveo dovrà essere completamente sgombero da cumuli di materiale di ogni genere, che potrebbero ostacolare il regolare deflusso delle acque in caso di piena del corso d'acqua.

5) L'impresa, dovrà comunicare, con congruo anticipo, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire la sorveglianza dello Scrivente Servizio.

6) Ogni eventuale variazione che si ritenesse necessario adottare, rispetto alle previsioni progettuali sopra descritte, dovrà essere preventivamente autorizzata dallo scrivente Servizio.

7) Saranno a carico del concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità idraulica) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie

per: - la conservazione dei beni concessi e la salvaguardia del buon regime idraulico dei corsi d'acqua,

8) Sarà ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

9) La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

10) la revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino, ovvero ad apportare le modifiche necessarie all'opera, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente.

Il presente Nulla-osta è rilasciato ai soli fini idraulici e dovrà essere conservato sul luogo unitamente alla concessione ed esibiti ad ogni richiesta del personale istituzionalmente addetto alla vigilanza.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.